

(12)

**SEZIONE PER I MARITTIMI IMBARCATI SU UNITA' DA
DIPORTO DESTINATE A SCOPI COMMERCIALI,
ANCHE NON IN VIA ESCLUSIVA**

L'anno 2015 addì 1 del mese di luglio in Roma

- La CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI

e

le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate:

- FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT-CGIL)

- FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (FIT-CISL)

- UNIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (UILTRASPORTI)

hanno stipulato la presente Sezione per i marittimi imbarcati su unità da diporto destinate a scopi commerciali, anche non in via esclusiva.

PREMESSA

Le Parti si danno vicendevolmente atto che, quale espresso presupposto della conclusione e della stipulazione del presente contratto collettivo, è stato tra esse voluto e pattuito un vincolo di stretta inscindibilità fra tutte le pattuizioni contenute.

Le parti dichiarano a tal fine che la presente premessa è ad ogni effetto vincolante ed è parte integrante di questo accordo.

Le suddette Parti hanno inteso, inoltre, fissare gli elementi base per adeguare il lavoro del settore da diporto alla normativa italiana in vigore per il lavoro nautico.

Conseguentemente tutte le pattuizioni del presente accordo sono avvenute tenendo conto della legislazione in materia e costituiscono, rispetto a questa ultima, trattamento nel suo complesso, di miglior favore per i lavoratori. Le negoziazioni che hanno portato alla conclusione del presente accordo hanno inoltre ed evidentemente tenuto conto della peculiarità della prestazione lavorativa nel settore del diporto, che pur ricade nel campo del lavoro nautico.

Art. 1
Campo di applicazione

La presente Sezione si applica ai marittimi componenti l'equipaggio delle unità da diporto adibite a scopi commerciali, anche non in via esclusiva, iscritti nelle categorie della Gente di Mare.

Art. 2
Contratto di imbarco

L'imbarco del marittimo viene effettuato dall'Armatore in conformità alle norme di legge e contrattuali.

Il contratto di imbarco viene stipulato presso l'Autorità Marittima o Consolare in conformità al modello allegato alla presente Sezione (Allegato 1).

I marittimi saranno imbarcati con convenzione a tempo determinato/indeterminato.

Al momento dello sbarco per il compimento del periodo di imbarco così convenuto, il marittimo sbarcherà per fine contratto.

Art. 3
Contratto d'imbarco a tempo determinato

Il contratto d'imbarco a tempo determinato è da intendersi per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi. Sono considerati successivi al primo tutti i contratti intervenuti fra lo stesso armatore e lo stesso marittimo quando fra l'uno e l'altro non sia occorsa una interruzione di rapporto contrattuale superiore a novanta giorni.

Nel caso di sbarco per malattia o infortunio, il periodo di novanta giorni decorrerà dalla data di guarigione dall'infortunio o dal termine del periodo di cura della malattia.

Il periodo di imbarco convenuto potrà essere dall'armatore anticipato o posticipato di trenta giorni per esigenze legate alla navigazione e/o commerciali.

Art. 4
Periodo di prova

Il primo periodo di imbarco, comunque non superiore ai 60 giorni, sarà considerato ad ogni effetto periodo di prova. Le spese di imbarco/sbarco e viaggio sono a carico del datore di lavoro.

Entro il periodo di prova l'armatore può risolvere il contratto di imbarco, dandone comunicazione in forma scritta, in qualunque porto, corrispondendo al marittimo le competenze dovute fino al giorno dello sbarco compreso. Il contratto di imbarco può essere risolto durante il periodo di prova anche dal marittimo e con diritto alle competenze maturate sino al giorno dello sbarco compreso.

L'armatore è tenuto a comunicare il risultato della prova entro i termini sopra stabiliti, in mancanza verrà ritenuta positivamente superata.

Qualora alla scadenza del periodo di prova, la nave sia in navigazione, tale periodo verrà automaticamente prorogato fino alla data del primo approdo.

Art. 5
Posizioni di bordo e livelli

VI LIVELLO:

Appartiene a tale livello il Comandante e il Direttore Di Macchina del diporto.

V LIVELLO:

Appartiene a tale livello il Capitano del diporto.

IV LIVELLO

Appartengono a tale livello gli ufficiali del diporto.

III LIVELLO

Appartengono a tale livello sottufficiali di coperta, macchina e di albergo del diporto.

Si considerano tali i lavoratori che svolgono mansioni di Nostromo, Motorista, Operaio, Chief Steward, Maître d'Hotel, Chef.

II LIVELLO

Appartengono a tale livello i comuni di coperta macchina e d'albergo da diporto.

Si considerano tali i lavoratori che svolgono mansioni di Marinaio cuoco, marinaio, cameriere, steward, hostess, receptionist.

I LIVELLO

Appartengono a tale livello le qualifiche iniziali imbarcate sulle unità da diporto.

Art. 6
Tabella di armamento

Le tabelle minime di armamento (numero del personale di coperta, numero del personale di macchina, numero del personale addetto ai servizi per l'equipaggio e dei passeggeri), sono stabilite dalle competenti Autorità marittime.

Per le navi da iscrivere nel Registro Internazionale Italiano le tabelle di armamento verranno definite in sede nazionale con le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali firmatarie della presente Sezione.

Art. 7
Orario di lavoro

L'orario di lavoro al giorno è stabilito in otto ore dal lunedì al venerdì. Il comandante potrà stabilire turni secondo le necessità della navigazione e dei servizi richiesti dagli ospiti nel rispetto della normativa vigente.

Il lavoro svolto nella giornata di sabato e nei giorni festivi darà diritto ad una giornata di riposo compensativo.

Il godimento dei riposi compensativi potrà avvenire compatibilmente con le esigenze di servizio del mezzo nautico e della navigazione sia in porto nazionale sia in porto estero.

Il marittimo potrà richiedere di poter usufruire di tali riposi compensativi compatibilmente con le esigenze di servizio.

Qualora, all'atto dello sbarco, il marittimo non abbia potuto usufruire di tutti i riposi maturati durante l'imbarco, dovrà essere indennizzato con la corresponsione di una indennità sostitutiva calcolata con 1/26 del minimo contrattuale, panatica convenzionale, rateo di gratifica Natalizia e Pasquale per ogni giorno di riposo non usufruito.

Art. 8

Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo

I componenti dell'equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati. Tuttavia il Comandante, nell'interesse della navigazione ha la facoltà di adibire temporaneamente, e non in maniera prevalente, i componenti dell'equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati, purché non sia inadeguato al loro titolo professionale ed al loro grado.

In caso di necessità per la sicurezza della nave, i marittimi possono essere adibiti a qualsiasi servizio.

Art. 9

Divise equipaggio

L'armatore è tenuto a fornire la divisa all'equipaggio il quale ha il dovere di mantenerla in buone condizioni.

Art. 10

Rimborso spese viaggio e di rimpatrio

Le spese del viaggio per raggiungere la nave vengono rimborsate al marittimo in treno, in prima classe per il Comandante e il Direttore di macchina e gli Ufficiali e in seconda classe per i Sottufficiali e Comuni, dalla residenza al luogo di imbarco. Oltre i 500 chilometri di percorrenza viene consentita la cuccetta. Per la durata del viaggio fino all'imbarco viene corrisposta, in luogo dell'indennità sostitutiva della panatica, un'indennità giornaliera che consenta l'acquisto dei viveri e che non sia inferiore a quella prevista all'art. 16 della presente Sezione.

Le spese di rimpatrio, quando spettanti, sono calcolate come dal punto precedente.

Art. 11

Retribuzioni

Il minimo contrattuale mensile e le altre voci retributive spettanti ai marittimi secondo il grado, le qualifiche ed i livelli di inquadramento, sono indicate e valorizzate al lordo di ogni trattenuta di Legge, nel presente Accordo e nella Tabella "Minimo contrattuale" (Allegato 2) che ne è parte integrante.

Esse saranno corrisposte al massimo entro il decimo giorno del mese successivo a quello di competenza.

La paga giornaliera è ragguagliata a 1/30^{mo} della paga mensile.

Il marittimo potrà delegare, dandone notizia scritta all'armatore, un proprio familiare a percepire la retribuzione o parte di questa.

L'importo stabilito verrà inviato dall'armatore stesso alla persona delegata con eguale cadenza del pagamento della retribuzione.

In occasione del Natale e della Pasqua sarà corrisposta al personale che abbia compiuto un anno di imbarco una mensilità della Paga conglobata. Nel caso di personale che non abbia maturato un anno di imbarco, verranno corrisposti ratei di tali gratifiche natalizia e pasquale in ragione di tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di imbarco compiuti. Per le frazioni di mese verranno corrisposti i ratei giornalieri.

Nel caso di sbarco ed in occasione della liquidazione delle altre competenze, saranno corrisposte anche le quote parti maturate delle suddette gratifiche natalizie e pasquali.

Art. 12 Indennità di navigazione

In considerazione delle peculiari esigenze della navigazione e del disagio derivante dal servizio a bordo, viene attribuita una indennità di navigazione giornaliera nelle misure di seguito indicate.

Comandante del diporto	€ 3,35
Direttore di macchina	€ 2,87
Capitano del diporto	€ 2,28
Ufficiale di navigazione	€ 1,72
Allievo Ufficiale	€ 0,69
Sottufficiale del diporto	€ 1,19
Comune del diporto	€ 0,69
Qualifiche iniziali	€ 0,34

Art. 13 Lavoro straordinario

Le prestazioni lavorative oltre le 8 ore giornaliere saranno considerate lavoro straordinario e quindi remunerate. Il compenso per l'ora di straordinario si ottiene dividendo il minimo contrattuale mensile per il divisore 184. Il valore così ottenuto verrà aumentato secondo le seguenti percentuali:

- 25% in orario diurno;
- 30% in orario festivo, notturno e notturno-festivo.

Il lavoro straordinario non dovrà superare le 90 ore mensili in caso di sosta in porto, tale limite è elevato a 120 ore mensili in caso di navigazione.

Art. 14 Indennità perdita corredo personale

In caso di perdita di tutti gli effetti personali, o per la maggior parte di essi, per fatto della nave o altro sinistro, il personale ha diritto all'indennizzo da parte dell'armatore del danno subito entro i limiti massimi seguenti:

- Comandante - Dir. Macchina € 500
- Restante equipaggio € 400

Per le perdite parziali gli importi sopra indicati saranno proporzionalmente ridotti.

Art. 15
Vitto

Il vitto è a carico dell'armatore e deve essere consumato a bordo; i generi alimentari devono essere di buona qualità.

Art. 16
Indennità sostitutiva della panatica

Durante l'imbarco nel caso in cui la nave armata non possa fornire servizio di cucina, oppure nel caso di nave ai lavori senza servizio di cucina o in altri casi particolari in cui non possa essere consumato il vitto a bordo, l'armatore deve corrispondere all'equipaggio, in sostituzione del vitto, un'indennità giornaliera pari ad €25,00 per ciascun marittimo.

Art. 17
Panatica convenzionale

In tutti i casi in cui occorre computare la panatica quale coefficiente della retribuzione o considerarla come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennità (ad esempio indennità sostitutiva del preavviso, trattamento di fine rapporto, indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi, indennità giornaliera in corso di malattia o infortunio, 13^a e 14^a mensilità, ecc.) il valore da attribuire alla panatica mensile è determinato in 4,96 Euro mensili (per le qualifiche iniziali 3,25 Euro mensili).

Art. 18
Festività

Sono considerati giorni festivi:

- a) tutte le domeniche;
- b) l'anniversario della liberazione (25 aprile) e la festa del lavoro (1° maggio);
- c) le seguenti ulteriori festività:
 - 1° gennaio (Capodanno);
 - 6 gennaio (Epifania)
 - lunedì di Pasqua;
 - 2 Giugno;
 - 15 agosto (Assunzione);
 - 1° novembre (Ognissanti);
 - 8 dicembre (Immacolata Concezione);
 - 25 dicembre (Natale);
 - 26 dicembre (S. Stefano)

Inoltre sono considerati semi festivi il 24 dicembre e il 31 dicembre.

In caso di prestazione lavorativa il marittimo avrà diritto al riposo compensativo così come previsto dal precedente articolo 7 (Orario di Lavoro). Qualora una delle festività nazionali cada in giorno di domenica verranno riconosciute al marittimo una giornata di riposo compensativo e un importo pari ad un ventiseiesimo (1/26) della retribuzione mensile.

Art. 19
Assenze da bordo

Nessun membro dell'equipaggio potrà allontanarsi da bordo senza darne comunicazione al Comandante o a chi lo rappresenti.

Art. 20
Permessi

Al lavoratore che ne faccia richiesta l'Armatore può accordare permessi di breve durata con la corresponsione della retribuzione in caso di giustificati motivi.

Art. 21
Ferie

Al personale è riconosciuto un periodo feriale di 34 giorni per ogni anno di servizio o pro rata da fruire in giorni di calendario con esclusione delle domeniche e delle altre festività. Qualora per imprescindibili ragioni di servizio, il personale non potesse usufruire in tutto o in parte delle ferie maturate, l'Armatore corrisponderà al marittimo all'atto dello sbarco altrettante giornate di indennità sostitutiva pari ad 1/26^{mo} della paga conglobata mensile e rateo di gratifica natalizia e pasquale per ogni giornata di ferie non goduta.

Art. 22
Assicurazione malattia ed infortuni e trattamento previdenziale

L'Armatore assicurerà i marittimi secondo le vigenti disposizioni di legge.

A decorrere dal 1° gennaio 2008 i marittimi, compresi i Comandanti e i Direttori di macchina, saranno inoltre assicurati, attraverso il Fondo Fanimar, in caso di perdita del libretto, perdita titolo professionale Ufficiali e invalidità permanente totale o parziale a seguito infortunio, secondo quanto previsto dall'Allegato 16 della Sezione per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l. e per i comandanti e i direttori di macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiore a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.

Art. 23
Condotta dell'equipaggio e disciplina

I membri dell'equipaggio dovranno conformare i loro comportamenti all'ambiente di lavoro proprio delle crociere.

I rapporti gerarchici e la disciplina di bordo saranno regolati dal codice della navigazione e dalle leggi italiane.

I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti del marittimo potranno essere:

- rimprovero verbale
- rimprovero scritto
- risoluzione del contratto.

Per le sanzioni più gravi del rimprovero scritto si dovrà – prima dell'applicazione della sanzione - procedere alla contestazione dell'addebito e all'audizione a difesa del marittimo che potrà farsi assistere da un rappresentante sindacale di un'organizzazione firmataria la presente Sezione.

Ai fini dell'applicazione della risoluzione del contratto di imbarco è necessario un comportamento del marittimo così grave da far venire meno il rapporto fiduciario. In via meramente esemplificativa:

- ubriachezza a bordo e assunzione di sostanze che possano alterare lo stato psicofisico del marittimo;
- recidiva disobbedienza che abbia già dato luogo ad almeno un provvedimento disciplinare scritto;
- furto e reati contro il patrimonio;
- atti impicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda (es.: danneggiamento dell'unità);
- inosservanza del divieto di fumare a bordo, qualora tale comportamento rischi di causare gravi danni e/o incidenti a persone o cose (nei luoghi in cui sia espressamente vietato);
- rissa o vie di fatto;
- insubordinazione.

I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco saranno adottati dal Comandante che li annoterà sul Giornale di bordo.

Nei casi di particolare gravità per cui è prevista la sanzione della risoluzione del contratto, il Comandante potrà procedere allo sbarco immediato del marittimo.

Le misure disciplinari che comportino la risoluzione del rapporto di lavoro dovranno essere adottate dopo aver contestato per iscritto al marittimo, la mancanza. Questi dovrà replicare per racc. a.r. entro 15 giorni dopo essere rientrato nella propria residenza.

Sull'unità si potrà disporre un codice etico comportamentale.

Art. 24 Risoluzione del rapporto di lavoro

Il contratto di imbarco si risolve con il compimento del periodo di imbarco previsto. Può essere risolto dall'armatore solo per giusta causa, con corresponsione del solo trattamento di fine rapporto, o giustificato motivo, sia soggettivo che oggettivo, con diritto del marittimo al preavviso:

- per il Comandante e Direttore di Macchina 25 giorni
- per gli Ufficiali 18 giorni
- per i Sottufficiali e Comuni 12 giorni

Il rapporto di arruolamento cesserà di diritto in caso di perdita totale dell'unità, o di sua definitiva innavigabilità dichiarata dalla competente autorità, in caso di vendita giudiziaria, per dichiarazione definitiva di inidoneità alla navigazione del marittimo.

Le spese di viaggio per il rientro alla residenza del marittimo saranno a carico dell'Armatore con l'eccezione di quelle conseguenti a sbarco per volontà/colpa del marittimo.

Art. 25 Trattamento di fine rapporto

Alla cessazione del contratto di arruolamento per qualsiasi causa, l'Armatore dovrà corrispondere il trattamento di fine rapporto calcolato secondo quanto stabilito dalla legge 29 maggio 1982 n. 297.

Si indicano quali unici elementi componenti la retribuzione a tale titolo:

- Minimo contrattuale mensile
- Rateo gratifica natalizia
- Rateo gratifica pasquale

La risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo e dimissioni deve essere comunicata entro i termini di preavviso di cui all'art. 24.

La mancata comunicazione nei termini sarà sostituita da una indennità pari a tante giornate quante quelle previste dal preavviso e calcolate secondo quanto indicato dal presente articolo per il trattamento di fine rapporto.

Art 26 Controversie

Le parti sottoscritte si danno vicendevolmente atto che eventuali controversie potessero insorgere tra un marittimo e l'Armatore sull'interpretazione della presente Sezione saranno composte su base irrituale e secondo equità e buona volontà da un dirigente sindacale - appartenente alle Associazioni Sindacali firmatarie della presente Sezione - delegato, con delega semplice dal marittimo, e dall'armatore, o da un suo rappresentante e da un conciliatore di comune accordo nominato dalle parti.

Decorsi infruttuosamente 15 giorni dal ricevimento della richiesta di bonario componimento di una parte senza che l'altra parte abbia provveduto alla convocazione del collegio di cui al presente articolo, o, in caso di mancato accordo si potrà adire l'Autorità Giudiziaria.

Art. 27 Garanzie sindacali

Gli operatori sindacali delle sottoscritte Associazioni Sindacali potranno visitare a bordo il personale, preavvertendo il Comandante. Queste visite non potranno avvenire quando l'unità sia pronta a muovere, o, nell'immediato del suo rientro in porto.

I passeggeri non dovranno essere coinvolti, in alcun modo, nell'attività sindacale.

Con la stipula della presente Sezione il marittimo dovrà versare il contributo sindacale e la quota di servizio in ragione dell'1% su minimo contrattuale.

Inoltre si conviene che la quota di servizio una tantum, per la stipula della presente Sezione, è pari per ogni marittimo ad una giornata di retribuzione (1/26^{mo} di minimo contrattuale).

Art. 28 Decorrenza e durata

La presente Sezione decorre dal 1° luglio 2015 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2017. Essa si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno qualora non venga disdettata da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso essa resterà in vigore fino a quando non sarà sostituita da un successivo accordo dello stesso livello.

Art. 29 Trattamento di miglior favore

Resta fermo l'eventuale migliore trattamento in atto.

NOTA A VERBALE 1**Pari Opportunità uomo-donna**

Le Parti convengono circa l'opportunità di applicare anche nel rapporto di lavoro nautico per il diporto la promozione del lavoro femminile e l'effettiva parità di opportunità uomo-donna.

NOTA A VERBALE 2**Formazione professionale**

Le Parti convengono sulla necessità di ricercare tutte le opportunità che le normative europee, nazionali e regionali possono offrire per lo sviluppo di attività formative per i marittimi.

I programmi di formazione saranno indirizzati ai marittimi e potranno riguardare materie quali: la sicurezza della navigazione, la prevenzione e la tutela della salute, lo studio della lingua inglese, ecc.

FILT/CGIL**CONFITARMA****FIT/CISL****UILTRASPORTI**

CAPITANERIA DI PORTO
del Compartimento Marittimo di

CONTRATTO DI IMBARCO

sull'unità denominata ""....."" n. di iscrizione

L'anno addì del mese di nella Capitaneria di Porto
suddetta avanti a me Ufficiale di
Porto delegato dal Signor Comandante del Porto alla
stipulazione dei Contratti di arruolamento, sono personalmente comparsi:

- La Società Armatrice con sede in, codice fiscale e partita I.V.A., Armatrice dell'unità denominata ""....."" di T.S.L. lunghezza f.t. Mt..... iscritta al n.del dell'Ufficio Marittimo di
- e/o Raccomandatario Marittimo con sede in, codice fiscale e partita I.V.A., in nome e per conto della Società Armatrice con sede in, codice fiscale- -, Armatrice dell'unità denominata ""....."" di T.S.L.lunghezza f.t. Mt.....iscritta al n. del dell'Ufficio Marittimo di
- il Marittimo iscritto nel ruolino che segue;

RUOLINO

COGNOME E NOME (codice fiscale)	CLASSE	MATRICOLA CATEGORIA	UFFICIO DI ISCRIZIONE	GRADO DI BORDO	PAGA GLOBALE MENSILE LORDA

i quali hanno dichiarato:

1. il primo di arruolare ed il secondo di arruolarsi, in servizio dell'unità medesima, con il grado e la paga come da ruolino, ed alle condizioni risultanti dal CCNL
2. di stipulare il presente contratto con decorrenza dal
3. di rinunciare, concordatamente ed esplicitamente, alla presenza di testimoni per la stipulazione della presente convenzione di arruolamento.

L'unità si trova attualmente ormeggiata nel porto di in

MINIMO CONTRATTUALE

		MINIMO CONTRATTUALE DAL 01/07/2015	MINIMO CONTRATTUALE DAL 01/01/2016	MINIMO CONTRATTUALE DAL 01/01/2017
VI Livello	Comandante del diporto	€ 1.538,83	€ 1.578,32	€ 1.605,67
VI Livello	Direttore di macchina	€ 1.538,83	€ 1.578,32	€ 1.605,67
V Livello	Capitano del diporto	€ 1.446,33	€ 1.483,46	€ 1.509,16
IV Livello	Ufficiale di navigazione	€ 1.316,73	€ 1.350,53	€ 1.373,92
III Livello	Sottufficiale del diporto	€ 1.260,37	€ 1.292,72	€ 1.315,12
II Livello	Comune del diporto	€ 1.123,62	€ 1.152,46	€ 1.172,43
I Livello	Qualifiche iniziali	€ 948,19	€ 972,53	€ 989,38
	Allievo Ufficiale	€ 948,19	€ 972,53	€ 989,38

INDICE

Premessa	2
Art. 1 - Campo di applicazione	3
Art. 2 - Contratto di imbarco	3
Art. 3 - Contratto d'imbarco a tempo determinato	3
Art. 4 - Periodo di prova	3
Art. 5 - Posizioni di bordo e livelli	4
Art. 6 - Tabella di armamento	4
Art. 7 - Orario di lavoro	4
Art. 8 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo	5
Art. 9 - Divise equipaggio	5
Art. 10 - Rimborso spese viaggio e di rimpatrio	5
Art. 11 - Retribuzioni	5
Art. 12 - Indennità di navigazione	6
Art. 13 - Lavoro straordinario	6
Art. 14 - Indennità perdita corredo personale	6
Art. 15 - Vitto	7
Art. 16 - Indennità sostitutiva della panatica	7
Art. 17 - Panatica convenzionale	7
Art. 18 - Festività	7
Art. 19 - Assenze da bordo	8
Art. 20 - Permessi	8
Art. 21 - Ferie	8
Art. 22 - Assicurazione malattia ed infortuni e trattamento previdenziale	8
Art. 23 - Condotta dell'equipaggio e disciplina	8
Art. 24 - Risoluzione del rapporto di lavoro	9
Art. 25 - Trattamento di fine rapporto	9
Art. 26 - Controversie	10
Art. 27 - Garanzie sindacali	10
Art. 28 - Decorrenza e durata	10
Art. 29 - Trattamento di miglior favore	10
Nota a verbale 1	11
Nota a verbale 2	11
All. 1 - Contratto di imbarco	12
All. 2 - Minimo contrattuale	13